



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (18 GIUGNO 2020)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **07-07-2020**

**IL RESPONSABILE
PIGNATELLI LUCIANO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 18.06.2020: **n. 09, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 18.06.2020: **n. 09, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24.**

Il Dirigente Area Economico Finanziaria propone :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 61 in data 30.12.2019 ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (artt. 151 – 170 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011)” è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. N. 118/2011 s.m.i. nonché il DUP;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18.06.2020 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 con applicazione avanzo di amministrazione (art. 175 c. 2 TUEL) con la quale sono stati destinati finanziamenti alla missione 12 del bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23.07.2020, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020/2022, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 prevedendo che la somma destinata di € 50.000,00 alla missione 12, di cui alla sopra richiamata delibera, siano destinate alla missione 1;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale motivati dalla necessità di destinare alla missione 1 la somma di € 50.000,00 inizialmente prevista alla missione 12 per un suo immediato utilizzo;

Verificato che tale variazione, in quanto comporta movimenti di compensazione tra maggiori e minori spese, non altera il permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/07/2020, avente ad oggetto: “*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000)*”;

Visto il d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/07/2020, avente ad oggetto: "*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000)*";

2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine il Consiglio Comunale stante la necessità di assicurare l'immediato utilizzo della somma di € 50.000,00

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 63 IN DATA 23.07.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **02-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 63 IN DATA 23.07.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **02-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE	0,00	50.000,00	50.000,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE	50.000,00	50.000,00	0,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	50.000,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	50.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	50.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	50.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE	0,00	50.000,00	50.000,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALE	50.000,00	50.000,00	0,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	50.000,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	50.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	50.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	50.000,00



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 63 DEL 23-07-2020

Oggetto:	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **08:40**, nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FRANCESCO BORGHINI - SINDACO -**.

Risultano presenti:

Nominativo		Presente	Assente
BORGHINI FRANCESCO	SINDACO	X	
QUONDAM VINCENZO ERASMO	VICE SINDACO		X
BALLINI FRANCESCA	ASSESSORE	X	
ZOLESI SETTIMO	ASSESSORE	X	
DELLA MONACA MARIA ANGELA	ASSESSORE	X	
GOZZO GIAN LUCA	ESTERNO		
	ASSESSORE		
	ESTERNO		X

Totale Presenti: 4 – Totale Assenti: 2

Partecipa il **VICE SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **LUCIANO PIGNATELLI**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

“Richiamata la delibera di C.C. n. 61 del 30.12.2019 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Artt. 151 - 170, del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. lgs. n. 118/11 s.m.i nonché il DUP;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18.06.2020 ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 con applicazione avanzo di amministrazione (art. 175, c. 2 TUEL) con la quale sono stati destinati finanziamenti alla missione 12 del bilancio di previsione 2020/2022 a seguito dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuto che parte dei suddetti finanziamenti trovino una più immediata applicazione se inseriti alla missione 1 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020;

Considerato, quindi, che è necessario apportare una variazione al bilancio di previsione 2020/2022 predisponendo una variazione nei capitoli di spesa;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);

“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Ritenuto, altresì, per i motivi espressi, provvedere ad adottare una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020 – 2022 al fine di assicurare un immediato e migliore utilizzo della parte degli stanziamenti destinati all'emergenza epidemiologica;

Considerato che le suddette variazioni non comportano modifiche agli stanziamenti degli anni successivi;

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

	Importo	Importo
SPESA		
Variazioni in diminuzione		
CO	50.000,00	
CA	50.000,00	
Variazioni in aumento		
	CO	50.000,00
	CA	50.000,00
TOTALE A PAREGGIO	CO 50.000,00	50.000,00

CA 50.000,00 50.000,00

Dato atto che la variazione non altera gli equilibri di bilancio in quanto comporta movimenti di compensazione tra maggiori e minori spese;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere rilasciato dall'organo unico di revisione;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Delibera

1. Di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

	Importo	Importo
SPESA		
Variazioni in diminuzione		
CO	50.000,00	
CA	50.000,00	
Variazioni in aumento		
CO	50.000,00	
CA	50.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO 50.000,00	50.000,00
	CA 50.000,00	50.000,00

Di dare atto che la variazione comporta movimenti di compensazione tra maggiori e minori spese e non altera gli equilibri di bilancio così come definiti dai principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n.267/2000;

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216,

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale stante l'urgenza di provvedere al fine di assicurare un immediato utilizzo degli importi inseriti nel bilancio a seguito dell'emergenza epidemiologica;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 T.U.E.L.
n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/00, con separata ed unanime votazione

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
FRANCESCO BORGHINI

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LUCIANO PIGNATELLI

=====

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 7 del 10/07/2020

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, pervenuta in data odierna, avente per oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

Visti i prospetti predisposti, allegati alla predetta proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Dato atto la proposta di variazione di bilancio attiene solo allo spostamento della previsione di utilizzo di finanziamenti dalla missione 12 alla missione 1 del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

a) non viene modificato l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione esercizio 2020; si prende atto che trattasi di movimenti di pari importo nella parte spesa del bilancio di previsione 2020;

b) viene rispettato il divieto di:

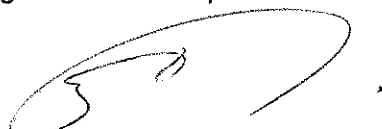
- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata;

c) sono rispettati i limiti di stanziamento previsti ai fini del rispetto del pareggio di bilancio.

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 42, comma 4, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, avente riguardo alle competenze del Consiglio Comunale;



Visto, in particolare, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 10 Luglio 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



Il Dirigente Area Economico Finanziaria propone :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 61 in data 30.12.2019 ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (artt. 151 – 170 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011)” è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. N. 118/2011 s.m.i. nonché il DUP;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06.08.2020, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2020/2022, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 prevedendo l'utilizzo dell'avanzo derivante dal rendiconto 2019 di cui alla sopra citata delibera;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale motivati dal fine di assicurare l'efficiente funzionamento dell'impianto natatorio di proprietà dell'amministrazione comunale;

Verificato che tale variazione non altera il permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06/08/2020, avente ad oggetto: “*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 con applicazione avanzo di amministrazione*”;

Visto il d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06/08/2020, avente ad oggetto: *“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000) con applicazione avanzo di amministrazione”*;
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine il Consiglio Comunale stante la necessità di assicurare l'efficiente funzionamento dell'impianto natatorio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 75 IN DATA 06.08.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **01-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 75 IN DATA 06.08.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **01-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Conto Capitale	250.000,00	95.000,00	345.000,00
	TOTALE	250.000,00	95.000,00	345.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	0,00	95.000,00	95.000,00
	TOTALE	0,00	95.000,00	95.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	95.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	95.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	95.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	95.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	0,00	95.000,00	95.000,00
	TOTALE	0,00	95.000,00	95.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	95.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	95.000,00



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 75 DEL 06-08-2020

Oggetto:	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **sei** del mese di **Agosto** alle ore **08:35**, nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FRANCESCO BORGHINI - SINDACO -**.

Risultano presenti:

Nominativo		Presente	Assente
BORGHINI FRANCESCO	SINDACO	X	
QUONDAM VINCENZO ERASMO	VICE SINDACO		X
BALLINI FRANCESCA	ASSESSORE	X	
ZOLESI SETTIMO	ASSESSORE ESTERNO	X	
DELLA MONACA MARIA ANGELA	ASSESSORE ESTERNO	X	
GOZZO GIAN LUCA	ASSESSORE ESTERNO		X

Totale Presenti: 4 – Totale Assenti: 2

Partecipa il **VICE SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **LUCIANO PIGNATELLI**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

L'Assessore al Bilancio propone la seguente deliberazione :

LA GIUNTA

Richiamata la delibera di C.C. n. 61 del 30.12.2019 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Artt. 151 - 170, del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. lgs. n. 118/11 s.m.i nonché il DUP;

Rinchiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario 2019;

Vista la nota dell'Ufficio Lavori Pubblici del 31 luglio 2020 nella quale si richiede una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 per finanziare i lavori di straordinaria manutenzione della piscina comunale;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);

“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Ritenuto, altresì, per i motivi espressi, provvedere ad adottare una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020 – 2022 annualità 2020 al fine di assicurare l'efficiente funzionamento dell'impianto natatorio di proprietà dell'Amministrazione Comunale e al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione;

Considerato che le suddette variazioni non comportano modifiche agli stanziamenti degli anni successivi;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA

Variazione in aumento	CO	Importo
		95.000,00

CA

SPESA

Variazioni in aumento

	Importo
CO	95.000,00
CA	95.000,00

TOTALE A PAREGGIO	CO	95.000,00	95.000,00
-------------------	----	-----------	-----------

Dato atto del permanere degli equilibri iniziali di bilancio;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere rilasciato dall'organo unico di revisione;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Delibera

1. Di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA

Variazione in aumento	CO	Importo
		95.000,00
	CA	

SPESA

Variazioni in aumento		Importo
	CO	95.000,00
	CA	95.000,00

TOTALE A PAREGGIO	CO	95.000,00	95.000,00
-------------------	----	-----------	-----------

di dare atto del permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n.267/2000;

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine di assicurare il funzionamento dell'impianto natatorio della piscina comunale e raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 T.U.E.L.
n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/00, con separata ed unanime votazione

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
FRANCESCO BORGHINI

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LUCIANO PIGNATELLI

=====

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti
Comune di Monte Argentario

Parere n. 10/2020

Riferimento proposta di deliberazione di giunta comunale N. 243 avente per oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: "VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022, (ART. 175, COMMA 4 D.LGS. 267/2000) CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE".

Visti i prospetti predisposti, allegati alla predetta proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

a) si rileva che, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio e sulla base dell'andamento delle entrate e delle spese, alla luce dell'emergenza COVID 19, saranno richiesti interventi di riequilibrio come da normativa vigente;

b) viene rispettato il divieto di:

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata;

Visto l'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000, in materia di variazioni al bilancio di previsione, nonché il Regolamento di Contabilità comunale;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata disposta in via d'urgenza al fine di consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio;

Visto l'art. 42, comma 4, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, avente riguardo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto, in particolare, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto espressi dal dirigente dell'area economico finanziaria;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- in particolare il comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che consente alla Giunta Comunale, in caso di urgenza, di adottare variazioni di Bilancio salvo ratifica del Consiglio Comunale;
- il bilancio di previsione anni 2020-2022 approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019 divenuta esecutiva;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/06/2020 esecutiva con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio finanziario 2019;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Lì 04/08/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive, with a large loop at the end.

Il Dirigente Area Economico Finanziaria propone :
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 61 in data 30.12.2019 ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (artt. 151 – 170 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011)” è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. N. 118/2011 s.m.i. nonché il DUP;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20/08/2020, con la quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 in funzione di maggiori entrate, a cui sono state correlate relative uscite;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014 – 2020 approvato dall’Unione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2015) 8452 del 25 Novembre 2015.

Considerato che la Strategia del Flag Costa d'Argento prevede 2 azioni a titolarità destinate agli enti pubblici (NON rientranti nella somma di 340.000,00 delle spese a gestione diretta del Flag):

Azione	Risorse pubbliche	Titolo	Riferimento alla misura del FEAMP
4A	€ 220.000,00	Realizzazione di percorsi naturalistici costieri, piste ciclabili, itinerari archeologici, percorsi subacquei attrezzati	Art.63 – attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
5A	€ 60.000,00	Realizzazione di sistemi integrati di informazione sul patrimonio ambientale e storico locale	Art.63 – attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale per permettere, altresì, l’utilizzo dei contributi suddetti;

Verificato che tale variazione trattandosi di maggiori entrate non altera il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito

il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20/08/2020, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000);

Visto il d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20/08/2020, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000)";
2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 80 IN DATA 20.08.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **27-08-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 80 IN DATA 20.08.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **27-08-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
4.200.0500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	280.000,00	280.000,00
	TOTALE	0,00	280.000,00	280.000,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 4

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 4

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	280.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	280.000,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	280.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	280.000,00

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

2

Parere n.11/2020

Riferimento proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12/08/2020 avente per oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4 D.LGS. 267/2000).

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Monte Argentario:

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 12/08/2020 avente per oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4 D.LGS. 267/2000).

Visti i prospetti predisposti, allegati alla predetta proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata

- a) si rileva che, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio e sulla base dell'andamento delle entrate e delle spese e alla luce dell'emergenza COVID-19 saranno richiesti interventi di riequilibrio come da normativa vigente.
- b) viene rispettato il divieto di:
 - provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate del titolo IV e V.
 - provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

Visto l'art. 175 del D.L.gs 267/2000, in materia di variazioni del bilancio di previsione, nonché il regolamento di contabilità comunale;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata disposta in via d'urgenza al fine di consentire la realizzazione di percorsi naturalistici costieri, piste ciclabili, itinerari archeologici, percorsi subacquei attrezzati, nonché la realizzazione di sistemi integrati di informazione sul patrimonio ambientale e storico locale, in attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del Programma Operativo FEAMP Italia 2014 - 2020 approvato dall'Unione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2015) 8452 del 25 Novembre 2015.

Visto in particolare l'art. 239, comma1, lett b), n.3) del D.L.gs 18-08/2000 n. 267.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto espressi dal

Dirigente dell'area economico finanziaria;

Visti inoltre:

- Il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- in particolare il comma 4 dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, che consente alla Giunta Comunale, in caso d'urgenza, di adottare variazioni di bilancio salvo ratifica del Consiglio Comunale;
- il Bilancio di Previsione anni 2020/2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019, divenuta esecutiva;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/06/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2019.

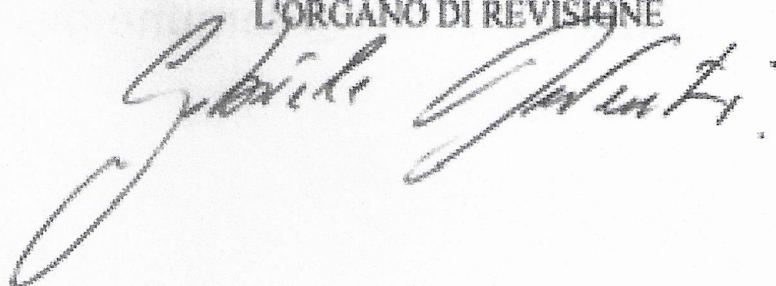
L'organo di Revisione, premesso quanto sopra, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Li. 14.08.2020.

L'ORGANO DI REVISIONE





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 80 DEL 20-08-2020

Oggetto:	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** addì **venti** del mese di **Agosto** alle ore **08:25**, nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FRANCESCO BORGHINI - SINDACO -**.

Risultano presenti:

Nominativo		Presente	Assente
BORGHINI FRANCESCO	SINDACO	X	
QUONDAM VINCENZO ERASMO	VICE SINDACO	X	
BALLINI FRANCESCA	ASSESSORE	X	
ZOLESI SETTIMO	ASSESSORE	X	
DELLA MONACA MARIA ANGELA	ESTERNO		
	ASSESSORE	X	
GOZZO GIAN LUCA	ESTERNO		
	ASSESSORE		
	ESTERNO		X

Totale Presenti: 5 – Totale Assenti: 1

Partecipa il **VICE SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **LUCIANO PIGNATELLI**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Dirigente Area Economico Finanziaria , responsabile del procedimento relativo al Flag Costa d'Argento propone :

Richiamata la delibera di C.C. n. 61 del 30.12.2019 ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Artt. 151 - 170, del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. lgs. n. 118/11 s.m.i nonché il DUP;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014 – 2020 approvato dall'Unione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2015) 8452 del 25 Novembre 2015.

Considerato che la Strategia del Flag Costa d'Argento prevede 2 azioni a titolarità destinate agli enti pubblici (NON rientranti nella somma di 340.000,00 delle spese a gestione diretta del Flag):

Azione	Risorse pubbliche	Titolo	Riferimento alla Misura del FEAMP
4A	220.000,00	Realizzazione di percorsi naturalistici costieri, piste ciclabili, itinerari archeologici, percorsi subacquei attrezzati	art 63 -attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
5A	60.000,00	Realizzazione di sistemi integrati di informazione sul patrimonio ambientale e storico locale	art 63 -attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

la cui gestione finanziaria è affidata al comune Capofila;

Ritenuto dover provvedere agli stanziamenti delle somme previste per lo sviluppo della strategia mediante variazione al bilancio 2020-2022 annualità 2020;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i

sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);

“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Ritenuto, altresì, per i motivi espressi, provvedere ad adottare una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020 – 2022 al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari che verranno individuati con procedura comparativa di selezione ;

Considerato che le suddette variazioni non comportano modifiche agli stanziamenti degli anni successivi;

Visto il prospetto riportato in allegato contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

SPESA

Variazioni in aumento

CO 280.000,00

CA 280.000,00

ENTRATA

Variazioni in aumento

CO 280.000,00

CA 280.000,00

TOTALE A PAREGGIO CO 280.000,00 CA 280.000,00

Dato atto che la variazione non altera gli equilibri di bilancio in quanto comporta movimenti sia tra maggiori entrate che tra maggiori spese;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere rilasciato dall'organo unico di revisione;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Delibera

1. Di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

SPESA

Variazioni in aumento

CO 280.000,00

CA 280.000,00

ENTRATA

Variazioni in aumento

CO 280.000,00

CA 280.000,00

TOTALE A PAREGGIO CO 280.000,00 CA 280.000,00

3. Di dare atto che la variazione comporta movimenti sia tra maggiori entrate che tra maggiori spese e non altera gli equilibri di bilancio così come definiti dai principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
4. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n.267/2000;
5. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine di assicurare il celere svolgimento delle operazioni di assegnazione delle risorse di cui al Programma FEAMP 2014-2020

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 T.U.E.L.
n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/00, con separata ed unanime votazione

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
FRANCESCO BORGHINI

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LUCIANO PIGNATELLI

=====

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore al Bilancio propone:

Il Consiglio Comunale

Premesso che con propria deliberazione n. 61 in data 30.12.2019 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (artt. 151 – 170 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011)" è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. N. 118/2011 s.m.i. nonché il DUP;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11.09.2020, avente ad oggetto: *Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000) con applicazione avanzo di amministrazione;*

Considerata che la suddetta delibera veniva motivata:

- dalla richiesta dell'Ufficio Lavori Pubblici ed approvata dall'assessore competente nella quale si richiede una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 per finanziare i lavori di straordinaria manutenzione riguardanti gli edifici del patrimonio comunale ed in particolare quelli adibiti a scuola nonché una variazione urgente in ambito dei servizi sanitari legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dalla nota del dirigente dell'area Amministrativa con la quale si richiede una variazione per provvedere ad affidare un servizio di pulizia e sanificazione ai locali adibiti a seggi elettorali;
- dalle sentenze pervenute all'Amministrazione Comunale di Monte Argentario che condannano l'ente al versamento di somme da riconoscere come debito fuori bilancio;

Visto l'art. 187 comma 2 lett. a) che prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, con provvedimento di variazione al bilancio, in via prioritaria per la copertura di debiti fuori bilancio;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale motivati dal fine di provvedere:

- ai lavori di straordinaria manutenzione degli edifici comunali adibiti a scuole
- a provvedere all'incremento di quanto stanziato per i servizi sanitari legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- ad affidare il servizio di pulizia e sanificazione ai locali adibiti a seggi elettorali
- a provvedere allo stanziamento in bilancio della somma necessaria relativa alle sentenze di condanna dell'amministrazione comunale;

Verificato che tale variazione non altera il permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la prescritta ratifica, così come disposto dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11.09.2020, avente ad oggetto: *Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000) con applicazione avanzo di amministrazione;*

Visto il d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 11.09.2020, avente ad oggetto: *"Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000) con applicazione avanzo di amministrazione"*;

2. di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale.

Infine il Consiglio Comunale per i motivi espressi nella delibera di Giunta n. 91 del 11.09.2020

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 91 IN DATA 11.09.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2020/2022 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 91 IN DATA 11.09.2020 ADOTTATA AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 91 DEL 11-09-2020

Oggetto:	VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **Settembre** alle ore **08:45**, nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FRANCESCO BORGHINI - SINDACO -**.

Risultano presenti:

Nominativo		Presente	Assente
BORGHINI FRANCESCO	SINDACO	X	
QUONDAM VINCENZO ERASMO	VICE SINDACO	X	
BALLINI FRANCESCA	ASSESSORE	X	
ZOLESI SETTIMO	ASSESSORE	X	
DELLA MONACA MARIA ANGELA	ASSESSORE	X	
GOZZO GIAN LUCA	ASSESSORE	X	
	ESTERNO		

Totale Presenti: 6 – Totale Assenti: 0

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dr. **IOLE TOMMASINI**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

L'Assessore al Bilancio propone:

LA GIUNTA

Richiamata la delibera di C.C. n. 61 del 30.12.2019 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione e contestuale approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 (Artt. 151 - 170, del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D. lgs. n. 118/11 s.m.i nonché il DUP;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario 2019;

Considerata la richiesta dell'Ufficio Lavori Pubblici ed approvata dall'assessore competente nella quale si richiede una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 per finanziare i lavori di straordinaria manutenzione riguardanti gli edifici del patrimonio comunale ed in particolare quelli adibiti a scuola nonché una variazione urgente in ambito dei servizi sanitari legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la nota del dirigente dell'area Amministrativa con la quale si richiede una variazione per provvedere ad affidare un servizio di pulizia e sanificazione ai locali adibiti a seggi elettorali;

Viste le sentenze pervenute all'Amministrazione Comunale di Monte Argentario che condannano l'ente al versamento di somme da riconoscere come debito fuori bilancio;

Visto l'art. 187 comma 2 lett. a) che prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, con provvedimento di variazione al bilancio, in via prioritaria per la copertura di debiti fuori bilancio;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

"le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);

"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5);

Ritenuto, altresì, per i motivi espressi, provvedere ad adottare una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2020 – 2022 annualità 2020 al fine di provvedere:

- ai lavori di straordinaria manutenzione degli edifici comunali adibiti a scuole
- a provvedere all'incremento di quanto stanziato per i servizi sanitari legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- ad affidare il servizio di pulizia e sanificazione ai locali adibiti a seggi elettorali
- a provvedere allo stanziamento in bilancio della somma necessaria relativa alle sentenze di condanna dell'amministrazione comunale;

Considerato che le suddette variazioni non comportano modifiche agli stanziamenti degli anni successivi;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA

Variazione in aumento

	Importo
CO	118.787,00
CA	23.787,00

Variazione in diminuzione

	Importo
CO	14.787,00
CA	14.787,00

SPESA

Variazioni in aumento

	Importo
CO	114.000,00
CA	114.000,00

Variazioni in diminuzione

	Importo
CO	10.000,00
CA	10.000,00

TOTALE A PAREGGIO	CO	104.000,00	104.000,00
-------------------	----	------------	------------

Dato atto del permanere degli equilibri iniziali di bilancio;

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere rilasciato dall'organo unico di revisione;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Delibera

1. Di approvare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2020

ENTRATA

Variazione in aumento	CO	Importo
		118.787,00
	CA	23.787,00

Variazione in diminuzione		Importo		
			CO	14.787,00
	CA	14.787,00		

SPESA

Variazioni in aumento		Importo
	CO	114.000,00
	CA	114.000,00

Variazioni in diminuzione		Importo
	CO	10.000,00
	CA	10.000,00

TOTALE A PAREGGIO	CO	104.000,00	104.000,00
-------------------	----	------------	------------

di dare atto del permanere degli equilibri iniziali di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n.267/2000;

di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine di provvedere:
ai lavori di straordinaria manutenzione degli edifici comunali adibiti a scuole,
alla necessità emerse nell'ambito dei servizi sanitari legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
ad affidare il servizio di pulizia e sanificazione ai locali adibiti a seggi elettorali,
a provvedere allo stanziamento in bilancio della somma necessaria relativa alle sentenze di condanna dell'amministrazione comunale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 T.U.E.L.
n. 267/2000;

Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata;

2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - T.U.E.L. n. 267/00, con separata ed unanime votazione

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO
FRANCESCO BORGHINI

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. IOLE TOMMASINI

=====

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 6

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Correnti	778.141,32	35.000,00	813.141,32
0.000.0000	Utilizzo Avanzo Amministrazione Spese Conto Capitale	345.000,00	60.000,00	405.000,00
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	23.787,00	23.787,00
	TOTALE	1.123.141,32	118.787,00	1.241.928,32

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 6

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020**Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamiento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	42.050,00	14.787,00	27.263,00
	TOTALE	42.050,00	14.787,00	27.263,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 6

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 6**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020**

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTALE	15.000,00	10.000,00	5.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 6

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	118.787,00
Minori spese (Allegato A/4)	10.000,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	128.787,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	114.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	14.787,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	128.787,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 6

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamento risultante
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.339,76	23.787,00	26.126,76
	TOTALE	2.339,76	23.787,00	26.126,76

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 6**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)**

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamiento risultante
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	42.050,00	14.787,00	27.263,00
	TOTALE	42.050,00	14.787,00	27.263,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 6

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	133 . 627 , 30	35 . 000 , 00	168 . 627 , 30
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	475 . 962 , 95	60 . 000 , 00	535 . 962 , 95
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13 . 727 , 51	9 . 000 , 00	22 . 727 , 51
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	50 . 350 , 19	10 . 000 , 00	60 . 350 , 19
	TOTALE	673 . 667 , 95	114 . 000 , 00	787 . 667 , 95

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 6**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)**

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	15.000,00	10.000,00	5.000,00
	TOTALE	15.000,00	10.000,00	5.000,00

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 6

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	23.787,00
Minori spese (Allegato A/4)	10.000,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	33.787,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	114.000,00
Minori entrate (Allegato A/2)	14.787,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	128.787,00

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 13 del 28/08/2020

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, pervenuta in data 27/08/2020, avente per oggetto: "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

Visti i prospetti predisposti, allegati alla predetta proposta di deliberazione di variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Dato atto che la proposta di variazione di bilancio, da adottare in via d'urgenza, attiene all'inserimento in bilancio anno 2020 della previsione di stanziamenti per l'esecuzione di interventi straordinari sugli edifici scolastici e per il finanziamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza. Sono, poi, previsti reintegri di stanziamento collegati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e al prossimo referendum.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio connessi alla variazione di cui trattasi. A tal proposito si evidenzia che, in relazione all'andamento delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso e per gli effetti della emergenza Covid-19, sarà necessario procedere ad interventi di riequilibrio di bilancio come previsto dalla normativa vigente.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

a) non vengono alterati l'equilibrio economico e il pareggio finanziario del bilancio di previsione esercizio 2020; si prende atto che trattasi di movimenti di pari importo nella parte entrata e parte spesa del bilancio di previsione 2020 anche con applicazione dell'avanzo di amministrazione per la copertura di debiti fuori bilancio.

b) viene rispettato il divieto di:

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

Visti i pareri rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022 è stata disposta in via d'urgenza per le finalità espresse nella parte narrativa della proposta di deliberazione;

Visti, inoltre:

- l'art. 187 comma 2 lett. a) che prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, con provvedimento di variazione al bilancio, in via prioritaria per la copertura di debiti fuori bilancio;
- l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 che consente alla Giunta Comunale di adottare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio salvo ratifica del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/12/2019, esecutiva;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 18/06/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2019.

Visto, infine, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

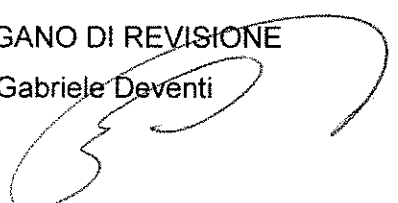
PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 09 Settembre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



Il Dirigente dell' Area Amministrativa propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che reca disposizioni circa il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;

Rilevato che l'art. 194 citato elenca tassativamente i debiti fuori bilancio di cui può essere riconosciuta la legittimità, e precisamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Che in data 10.08.2020 con nota prot. 21395/2020 è stata notificata la sentenza n. 329/2020 del 15.05.2020 (allegato A), emessa dal Giudice del Tribunale di Grosseto nel ricorso iscritto al N. 3253/2015 Reg. Gen., con la quale S.O., difesa dall' Avv.to Stefano Severi, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di € 11.745,67 oltre interessi, oltre le spese di giudizio determinate in € 145,00 quali spese non imponibili ed € 4.800,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso forfetario del 15% su diritti e onorari, Iva e C.A.P. come per legge, con messa a carico della parte soccombente delle spese di CTU corrispondenti ad € 615,37 anticipate in corso di causa dall' attrice.

Che, in relazione al sopra citato debito, l' Avv. Stefano Severi ha richiesto il pagamento delle somme derivanti dalla predetta sentenza a favore della propria assistita come di seguito analiticamente specificate:

- Danno non patrimoniale liquidato in sentenza € 10.060,00
- Interessi così come in sentenza € 803,85
- Danno patrimoniale € 1.685,67
- Interessi così come in sentenza € 139,06
- Spese di CTU anticipate dalla cliente € 615,37

Totale A € 13.303,95

onorari avvocato	€	4.800,00
spese generali 15%	€	720,00
CAP 4%	€	220,80
IVA 22%	€	1.262,97
SPESE ESENTI	€	145,00

TOTALE A+B	€	20.452,72
-------------------	---	------------------

Che, in relazione al sopra citato debito, l'Avv. Fabiana Di Vincenzo in data 02.09.2020 ha richiesto il pagamento delle somme derivanti dalla predetta sentenza a favore della propria assistita come di seguito analiticamente specificate:

Capitale ed interessi per I.A.A. €	332,10
------------------------------------	--------

Capitale ed interessi per C.A.	€	1.445,83
--------------------------------	---	----------

RIMBORSO SPESE CTU	€	609,00
--------------------	---	--------

onorari avvocato	€	1.000,00
------------------	---	----------

spese generali 15%	€	150,00
--------------------	---	--------

CAP 4%	€	46,00
--------	---	-------

IVA 22%	€	263,12
---------	---	--------

SPESE ESSENTI	€	134,00
---------------	---	--------

TOTALE COMPLESSIVO € 3.980,05

Dato atto che in data 03.03.2020 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto la sentenza n. 683/2020 (Allegato C) emessa dal TAR Toscana con l'attrice difesa dagli Avv.ti Riccardo Gai e Enrico Gai, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite nel ricorso iscritto al N. 1380/2019 liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge ammontanti ad € 4.377,36 onnicomprensivi così analiticamente specificati:

onorari di giudizio liquidati	€	3.000,00
spese generali 15%	€	450,00
CAP 4%	€	138,00
IVA 22%	€	789,36
TOTALE	€	4.377,36

Dato atto che in data 24.08.2020 con nota prot. 22440/2020 è stata notificata a questa Amministrazione l'ordinanza n. 417/2020 (Allegato D) emessa dal TAR Toscana con cui la Antonella Società Immobiliare srl difesa dall' Avv. Maria Cristina Pieretti, ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento delle spese di lite nel ricorso iscritto al N. 529/2020 liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge ammontanti ad € 4.377,36 onnicomprensivi così analiticamente specificati:

onorari di giudizio liquidati	€	1.000,00
spese generali 15%	€	150,00
CAP 4%	€	46,00
IVA 22%	€	263,12
TOTALE	€	1.454,12

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ripetutamente confermato che riguardo le tariffe forensi, spetta all'avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura della percentuale di legge in riferimento agli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti dei procuratori e che trattandosi di credito che consegue per legge, e del quale, sempre per legge, è determinata la misura, la menzione e quantificazione che il giudice ne effettui in sentenza ha mera efficacia dichiarativa e non incide quindi sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura (così come debbono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso IVA, contributo c.a.p. ecc) che ugualmente la legge impone e quantifica (Cass. 4209/2010 ; 10997/2007 ; 8059/2007) e pertanto ne consegue (Cass. 9315/2013 ; 8512/2011; 23053/2009; 10416/2003);

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra indicati, stante le condizioni e le circostanze nelle quali gli stessi si sono formati, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far lievitare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto l'art. 194 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 relativo al “riconoscimento di legalità di debiti fuori bilancio”;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

D E L I B E R A

- 1) di riconoscere, ai sensi dell' art. 194 Lettera a) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, al fine di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far lievitare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione, il presente debito fuori bilancio ammontante in complessivi € 30.264,25 così come dettagliatamente descritto in narrativa che si intende qui integralmente riportata.
- 2) di dare atto che la spesa relativa al succitato debito fuori bilancio trova copertura al capitolo 169000 cod. 0103110 del Bilancio 2020 - 2022 e che tale spesa sarà esigibile nell'anno 2020;
- 3) di inviare ai sensi dell'art. 23 c. 5 della L .27/12/2002 n. 289 la presente deliberazione agli Organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei Conti.
- 4) di dare mandato agli uffici preposti dell'Area Finanziaria di procedere al perfezionamento degli atti per il recupero di € 452,72 nei confronti della compagnia assicurativa CHARTIS EUROPE S.A. con sede in Milano alla Via della Chiesa n. 2
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
PIGNATELLI LUCIANO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'assessore al Bilancio propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, dispone che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 - a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- il responsabile del Settore Finanziario, come previsto dall'art. 153 del decreto legislativo n. 267/2000, ha l'obbligo di segnalare al Sindaco, al Segretario generale e all'Organo di Revisione il costituirsi di eventuali situazioni che possono pregiudicare i suddetti equilibri;

Ritenuto di dover meglio esplicitare il concetto contabile di equilibri di bilancio desumibile dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

“[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]”;

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che “[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]” giustificando quanto richiesto dal Testo Unico Enti Locali al richiamato articolo 193.

Richiamato l'articolo 175 comma 8 del TUEL che contestualmente alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio obbliga l'ente locale ad adottare, ove si manifestino le necessità, “la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, atta alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”

Tutto ciò premesso ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio si palesa quanto segue

- in ambito al rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio, nel mese di dicembre 2019, l'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio di previsione nei tempi propri dettati dal principio contabile applicato inerente alla programmazione.
- a seguito dei primi effetti registrabili dovuti alla pandemia COVID – 19, l'ente ha inteso analizzare l'andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate riscontrando probabili mancati introiti nelle entrate tributarie ed in quelle extratributarie e nelle entrate ai servizi alla persona, evidenziando, comunque, che si prospetta in generale una flessione in negativo di tutte le entrate in quanto influenzate sia direttamente che indirettamente dall'emergenza epidemiologica;
- dall'analisi sopra espressa si è inteso apportare al bilancio, nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, una riduzione degli stanziamenti di entrata, meglio esplicitati nella deliberazione di assestamento;
- Inteso che ai sensi dei dettami normativi armonizzati occorre, al variare dell'entrata, adeguare anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione ereditando dal bilancio di previsione le aliquote di accantonamento così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Al fine di dare copertura alle entrate ritenute non più riscuotibili l'ente ha adottato i seguenti atti:

- Con la deliberazione del consiglio n° 49 del 29/05/2020, si è inteso aderire all'operazione di rinegoziazione dei mutui proposta da Cassa Depositi e prestiti con propria circolare n° 1300/2020 ottenendo un risparmio in conto mutui per l'annualità 2020 pari ad € 756.934,46 per ogni approfondimento ritenuto necessario si rimanda al richiamato atto deliberativo;
- Con la deliberazione della giunta n° 44 del 26/05/2020, si è inteso aderire all'accordo Abi Anci Upi per la sospensione della quota capitale dei mutui concessi da istituti di credito privati diversi da Cassa Depositi e Prestiti aderenti all'accordo ottenendo un risparmio in conto mutui per l'annualità 2020 pari ad € 24.185,74, per ogni approfondimento ritenuto necessario si rimanda al richiamato atto deliberativo;

Visto il decreto del 24.07.2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale che ha assegnato al Comune di Monte Argentario di € 1.289.259,87 quale contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali così come disposto dall'art. 106 comma primo del DL 34/2020 e che il medesimo, data la sua natura, deve concorrere alla tenuta degli equilibri di bilancio oggetto di codesto atto deliberativo; così come disposto dell'articolo 106 comma primo del DL 34/2020 e che il medesimo, data la sua natura, deve concorrere alla tenuta degli equilibri di bilancio oggetto di questo atto deliberativo;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del 01.07.2020 che assegna al Comune di Monte Argentario € 51.053,08 quale ristoro per le minori entrate IMU settore turistici ed € 25.573,01 quale ristoro per le minori entrate TOSAP;

Al bilancio di previsione l'attività programmatica aveva le seguenti valorizzazioni:

CORRENTE	2020		2021		2022	
	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SP
Fondo pluriennale vincolato parte corrente						
Avanzo di amministrazione applicato						
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	434.000,00		547.000,00		300.000,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	14.496.130,00		14.151.130,00		14.151.130,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	625.528,57		573.978,57		571.578,57	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.986.867,13		3.825.586,13		3.845.586,13	

Totale entrate correnti	19.108.525,70		18.550.694,70		18.568.294,70	
Disavanzo di amministrazione						
Titolo 1 - Spese correnti		18.417.280,03		18.018.415,22		17.994
Titolo 4 - Rimborso di prestiti		925.245,67		1.079.279,48		874.2
INVESTIMENTI	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SP
Fondo pluriennale vincolato						
Avanzo di amministrazione applicato						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.962.100,00		3.738.625,00		1.693.000,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività						
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.180.000,00		2.400.000,00		2.000.000,00	
Titolo 2 - Spese in conto capitale		4.908.100,00		5.591.625,00		3.393

A seguito delle variazioni effettuate e della reimputazione per esigibilità, la discendente variazione ha permesso l'iscrizione, nel bilancio di parte entrata, del fondo pluriennale vincolato ed, in parte spesa, delle opere dal medesimo fondo finanziate secondo le indicazioni fornite dai diversi responsabili della spesa come di seguito valorizzato:

	2020		2021		2022	
CORRENTE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SP
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	701.421,21					
Avanzo di amministrazione applicato	813.141,32					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	434.000,00		547.000,00		300.000,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	14.496.130,00		14.151.130,00		14.151.130,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	766.000,43		573.978,57		571.578,57	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.986.867,13		3.825.586,13		3.845.586,13	
Totale entrate correnti	19.230.997,56		18.550.694,70		18.568.294,70	
Disavanzo di amministrazione						
Titolo 1 - Spese correnti		20.072.314,42		18.018.415,22		17.994
Titolo 4 - Rimborso di prestiti		925.245,67		1.079.279,48		874.2
INVESTIMENTI	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SPESE	ENTRATE	SP
Fondo pluriennale vincolato	1.356.042,28					
Avanzo di amministrazione applicato	755.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.122.100,00		3.728.625,00		1.683.000,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività						
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.830.000,00		2.400.000,00		2.000.000,00	
Titolo 2 - Spese in conto capitale		7.829.142,28		5.581.625,00		3.383

Le risultanze della presente variazione di assestamento sono così riassunte:

Anno 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	2.933.404,50	
Variazioni in diminuzione	CO		2.902.701,05
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		1.612.442,43

Variazioni in diminuzione	CO	1.581.738,98	
TOTALE A PAREGGIO	CO	4.515.143,48	4.515.143,48

Anno 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	633.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		1.200.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		16.139,86
Variazioni in diminuzione	CO	583.139,86	
TOTALE A PAREGGIO	CO	1.216.139,86	1.216.139,86

Anno 2022

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	632.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		1.200.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		20.621,20
Variazioni in diminuzione	CO	588.621,20	
TOTALE A PAREGGIO	CO	1.220.621,20	1.220.621,20

in ambito di **monitoraggio del saldo di cassa**, e dell'andamento monetario della gestione si palesa quanto segue:

Saldo di tesoreria al 31/12/2019	5.532.663,11
Ordinativi di incasso emessi al 22/09/2020	10.669.921,23
Partite pendenti incasso al 22/09/2020	82.348,70
Ordinativi di pagamento emessi al 22/09/2020	11.602.629,88
Partite pendenti pagamento al 22/09/2020	664.120,38
Saldo di tesoreria al 22/09/2020	3.935.834,08

Quanto riportato propone una destinazione monetaria degli stanziamenti generali (competenza + residuo) non foriera di ragioni di disequilibrio poiché rientrante tra i vigenti limiti legislativi propri dell'articolo 222 e seguenti del TUEL;

in ambito di **equilibri economico – patrimoniali**, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:

ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;

analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelare l'ente, da un lato, con apposito accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.

in ambito del **controllo dei vincoli di finanza pubblica**, si dà atto che le proiezioni adottate per l'attestazione di congruità a tale limite normativo in sede di bilancio di previsione, e successive variazioni, sono coerenti con quanto disposto dal comma 821 della legge di bilancio 2019;

in ambito di **congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione**, calcolato in sede di

bilancio di previsione, l'ente locale lo ritiene adeguato riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

in ambito di **sostenibilità economico – finanziaria** del Comune in merito **alle società partecipate**, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione e del confronto saldi effettuato in sede di rendiconto per l'esercizio 2019, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo vigente. Ulteriore analisi si rimanda all'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato";

in ambito di **controllo sugli equilibri finanziari**, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

Richiamato che, contestualmente alla ricognizione dello stato della gestione finanziaria, ai sensi del richiamato art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, data la situazione finanziaria in precedenza esposta, occorre adottare la deliberazione della variazione di assestamento di bilancio secondo il disposto dell'articolo 175 comma 8 del TUEL:

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

il bilancio di previsione ed il Documento unico di programmazione 2020-2022, approvati contestualmente con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente,

Acquisito

il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

il visto del responsabile del procedimento e il parere di legittimità del segretario generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dell'organo unico di revisione ;

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio sostenuti dall'adozione della variazione di assestamento di seguito presentata;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il

mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;

- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la variazione di bilancio così come circostanziata all'allegato modello (allegato A)

Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) dello stesso decreto , nonché il parere del collegio/organo di revisione

INOLTRE ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 D.LGS. 267/2000 -
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 –
2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART 175 C 8 D.LGS. N. 267/2000)
E CONTESTUALE APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2019 (ART. 175 C 3 D.LGS. 267/2000)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 D.LGS. 267/2000 -
ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 –
2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART 175 C 8 D.LGS. N. 267/2000)
E CONTESTUALE APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE 2019 (ART. 175 C 3 D.LGS. 267/2000)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
0.000.0000	Fondo di Cassa	4.300.000,00	1.232.663,11	5.532.663,11
2.101.0102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	44.969,74	71.207,19	116.176,93
3.200.0100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.685.927,24	348.553,95	2.034.481,19
3.200.0200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	349.819,00	361.495,39	711.314,39
	TOTALE	6.380.715,98	2.013.919,64	8.394.635,62

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	10.838.038,75	1.575.859,08	9.262.179,67
1.101.0108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	303.915,45	2.454,98	301.460,47
1.101.0116	Addizionale comunale IRPEF	2.097.978,27	203.040,78	1.894.937,49
1.101.0151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	451.109,95	23.302,38	427.807,57
1.101.0152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	194.744,84	3.308,18	191.436,66
1.101.0153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	12.096,19	1.038,44	11.057,75
1.101.0161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	8.933.939,63	199.310,25	8.734.629,38
1.101.0176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	1.869.069,21	534.422,11	1.334.647,10
1.101.0199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	50.325,00	10.065,00	40.260,00
2.101.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	98.572,16	27.181,57	71.390,59
2.104.0401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.411,04	462,72	1.948,32
3.100.0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	758.192,63	38.629,40	719.563,23
3.100.0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	431.429,48	15.199,29	416.230,19
3.500.0200	Rimborsi in entrata	160.106,30	16.151,96	143.954,34
3.500.9900	Altre entrate correnti n.a.c.	3.000,00	1.000,00	2.000,00
4.200.0100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	900.134,25	900.134,25	0,00
4.400.0100	Alienazione di beni materiali	54.553,49	549,42	54.004,07
4.500.0100	Permessi di costruire	448.701,05	60.701,05	388.000,00
9.100.0100	Altre ritenute	45.000,00	11,18	44.988,82

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)**Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamiento risultante
9.100.0200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	600.000,01	0,01	600.000,00
	TOTALE	28.253.317,70	3.612.822,05	24.640.495,65

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	0,00	37.210,00	37.210,00
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	533.099,09	26.775,97	559.875,06
09.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Difesa del suolo	346.837,81	3.162,19	350.000,00
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	22.500,00	22.500,00	45.000,00
13.07.1	SPESE CORRENTI Ulteriori spese in materia sanitaria	2.952,00	122,00	3.074,00
99.01.7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Servizi per conto terzi e partite di Giro	2.371.377,48	274.511,92	2.645.889,40
	TOTALE	3.276.766,38	364.282,08	3.641.048,46

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	242.865,24	44.997,99	197.867,25
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	550.838,97	63.805,31	487.033,66
01.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Segreteria generale	10.000,00	14,30	9.985,70
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	1.630.328,52	540.492,97	1.089.835,55
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	197.224,60	33.318,15	163.906,45
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	146.528,70	25.904,26	120.624,44
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.494.621,63	331.342,28	1.163.279,35
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	288.714,17	69.357,96	219.356,21
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	37.461,52	3.564,82	33.896,70
01.08.1	SPESE CORRENTI Statistica e Sistemi informativi	245.538,40	29.432,66	216.105,74
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	78.490,19	23.002,91	55.487,28
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	1.712.942,37	309.154,33	1.403.788,04
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	1.311.591,42	68.402,90	1.243.188,52
04.01.1	SPESE CORRENTI Istruzione prescolastica	41.429,35	20.726,92	20.702,43
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	13.717,90	13.717,90	0,00
04.06.1	SPESE CORRENTI Servizi ausiliari all'istruzione	784.658,77	87.523,38	697.135,39
04.06.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizi ausiliari all'istruzione	41.480,00	41.480,00	0,00
04.07.1	SPESE CORRENTI Diritto allo studio	84.216,56	23.546,96	60.669,60

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
05.01.1	SPESE CORRENTI Valorizzazione dei beni di interesse storico.	188.938,06	21.946,36	166.991,70
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.488,00	488,00	30.000,00
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	556.450,73	267.319,48	289.131,25
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	381.088,38	30.660,93	350.427,45
06.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sport e tempo libero	2.938,25	2.938,25	0,00
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	85.369,82	19.508,48	65.861,34
07.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Sviluppo e valorizzazione del turismo	82.607,94	41.521,74	41.086,20
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	35.908,76	3.201,07	32.707,69
08.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Urbanistica ed assetto del territorio	487.577,38	115.898,53	371.678,85
09.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4.749,84	4.749,84	0,00
09.03.1	SPESE CORRENTI Rifiuti	5.379.877,49	454.261,28	4.925.616,21
09.04.1	SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato	14.422,05	3.140,55	11.281,50
09.05.1	SPESE CORRENTI Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	525.774,27	56.506,48	469.267,79
09.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.223,53	1.139,83	7.083,70
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	607.836,39	36.930,28	570.906,11
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	1.676.940,29	570.183,41	1.106.756,88
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	55.890,65	10.890,65	45.000,00

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 2

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
12.01.1	SPESE CORRENTI Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	434.534,22	75.432,72	359.101,50
12.04.1	SPESE CORRENTI Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	204.461,20	5.331,60	199.129,60
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	134.398,26	13.256,44	121.141,82
12.09.1	SPESE CORRENTI Servizio necroscopico e cimiteriale	65.649,05	8.506,16	57.142,89
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	384.778,05	18.739,69	366.038,36
14.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Industria e PMI e artigianato	1.075.323,07	1.074.873,07	450,00
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	127.930,74	1.185,29	126.745,45
14.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	217.574,32	108.787,16	108.787,16
16.02.1	SPESE CORRENTI Caccia e pesca	86.937,41	4.666,67	82.270,74
	TOTALE	21.769.316,46	4.681.849,96	17.087.466,50

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 2

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	2.013.919,64
Minori spese (Allegato A/4)	4.681.849,96
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	6.695.769,60
Maggiori spese (Allegato A/3)	364.282,08
Minori entrate (Allegato A/2)	3.612.822,05
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	3.977.104,13

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	69.064,17	161.604,55	230.668,72
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	60.000,00	25.000,00	85.000,00
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	7.000,00	32.211,23	39.211,23
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	618.303,80	341.860,00	960.163,80
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	26.200,00	49.000,00	75.200,00
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	44.000,00	30.000,00	74.000,00
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	35.000,00	10.000,00	45.000,00
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	844.552,25	80.000,00	924.552,25
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	5.000,00	21.000,00	26.000,00
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	0,00	275.000,00	275.000,00
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	32.000,00	32.000,00
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.500,00	1.500,00
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	0,00	32.573,11	32.573,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	650,00	77.850,00	78.500,00
08.02.1	SPESE CORRENTI Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	13.000,00	13.000,00
08.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00	10.800,00	20.800,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	25.000,00	25.000,00
09.04.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio idrico integrato	0,00	30.000,00	30.000,00
09.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	3.000,00	3.000,00
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	390.197,59	18.100,00	408.297,59
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	200.820,00	200.820,00
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	25.000,00	3.400,00	28.400,00
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	120.000,00	53.604,99	173.604,99
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	35.000,00	35.000,00
14.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	108.787,16	50.000,00	158.787,16
20.01.1	SPESE CORRENTI Fondo di riserva	92.426,58	118,55	92.545,13
	TOTALE	2.456.181,55	1.612.442,43	4.068.623,98

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	12.000,00	12.000,00	0,00
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	290.674,00	84.037,00	206.637,00
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70.000,00	65.000,00	5.000,00
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	135.000,00	95.000,00	40.000,00
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	282.000,00	185.052,00	96.948,00
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	180.000,00	180.000,00	0,00
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	8.800,00	2.211,23	6.588,77
20.02.1	SPESE CORRENTI Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.113.206,80	178.200,00	935.006,80
50.01.1	SPESE CORRENTI Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	314.674,64	14.425,98	300.248,66
50.02.4	RIMBORSO DI PRESTITI Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	791.245,67	765.812,77	25.432,90
	TOTALE	3.197.601,11	1.581.738,98	1.615.862,13

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	2.933.404,50
Minori spese (Allegato A/4)	1.581.738,98
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	4.515.143,48
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.612.442,43
Minori entrate (Allegato A/2)	2.902.701,05
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	4.515.143,48

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	119.735,79	161.604,55	281.340,34
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	82.084,98	25.000,00	107.084,98
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.092,38	32.211,23	41.303,61
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	865.180,71	341.860,00	1.207.040,71
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	41.035,22	49.000,00	90.035,22
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	47.727,51	30.000,00	77.727,51
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	60.350,19	10.000,00	70.350,19
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	1.436.577,10	80.000,00	1.516.577,10
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	5.000,00	21.000,00	26.000,00
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	0,00	275.000,00	275.000,00
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	4.670,66	32.000,00	36.670,66
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.500,00	1.500,00
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	0,00	32.573,11	32.573,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	650,00	77.850,00	78.500,00
08.02.1	SPESE CORRENTI Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	13.000,00	13.000,00
08.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00	10.800,00	20.800,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	25.000,00	25.000,00
09.04.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio idrico integrato	0,00	30.000,00	30.000,00
09.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.223,53	3.000,00	11.223,53
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	474.420,35	18.100,00	492.520,35
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	200.820,00	200.820,00
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	43.000,00	3.400,00	46.400,00
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	240.000,00	53.604,99	293.604,99
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	35.000,00	35.000,00
14.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	217.574,32	50.000,00	267.574,32
	TOTALE	3.665.322,74	1.612.323,88	5.277.646,62

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	12.000,00	12.000,00	0,00
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	324.233,56	84.037,00	240.196,56
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70.488,00	65.000,00	5.488,00
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	148.080,00	95.000,00	53.080,00
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	342.113,40	185.052,00	157.061,40
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	180.000,00	180.000,00	0,00
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	8.800,00	2.211,23	6.588,77
50.01.1	SPESE CORRENTI Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	314.674,64	14.425,98	300.248,66
50.02.4	RIMBORSO DI PRESTITI Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	791.245,67	765.812,77	25.432,90
	TOTALE	2.191.635,27	1.403.538,98	788.096,29

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.778.424,50
Minori spese (Allegato A/4)	1.403.538,98
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	3.181.963,48
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.612.323,88
Minori entrate (Allegato A/2)	2.902.701,05
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	4.515.024,93

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	5.450.000,00	633.000,00	6.083.000,00
	TOTALE	5.450.000,00	633.000,00	6.083.000,00

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021**Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio**

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	TOTALE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2021

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2021
Maggiori entrate (Allegato A/1)	633.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	583.139,86
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.216.139,86
Maggiori spese (Allegato A/3)	16.139,86
Minori entrate (Allegato A/2)	1.200.000,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.216.139,86

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
01.03.1	SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato	119.735,79	161.604,55	281.340,34
01.04.1	SPESE CORRENTI Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali	82.084,98	25.000,00	107.084,98
01.05.1	SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.092,38	32.211,23	41.303,61
01.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	865.180,71	341.860,00	1.207.040,71
01.06.1	SPESE CORRENTI Ufficio Tecnico	41.035,22	49.000,00	90.035,22
01.07.1	SPESE CORRENTI Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	47.727,51	30.000,00	77.727,51
01.10.1	SPESE CORRENTI Risorse Umane	60.350,19	10.000,00	70.350,19
01.11.1	SPESE CORRENTI Altri Servizi Generali	1.436.577,10	80.000,00	1.516.577,10
03.01.1	SPESE CORRENTI Polizia Locale e amministrativa	5.000,00	21.000,00	26.000,00
03.01.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Polizia Locale e amministrativa	0,00	275.000,00	275.000,00
04.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Altri ordini di istruzione non universitaria	4.670,66	32.000,00	36.670,66
05.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.500,00	1.500,00
06.02.1	SPESE CORRENTI Giovani	0,00	32.573,11	32.573,11
08.01.1	SPESE CORRENTI Urbanistica ed assetto del territorio	650,00	77.850,00	78.500,00
08.02.1	SPESE CORRENTI Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	13.000,00	13.000,00
08.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.000,00	10.800,00	20.800,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamento risultante
09.02.1	SPESE CORRENTI Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	25.000,00	25.000,00
09.04.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio idrico integrato	0,00	30.000,00	30.000,00
09.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.223,53	3.000,00	11.223,53
10.05.1	SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali	474.420,35	18.100,00	492.520,35
10.05.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	200.820,00	200.820,00
11.01.1	SPESE CORRENTI Sistema di protezione civile	43.000,00	3.400,00	46.400,00
12.05.1	SPESE CORRENTI Interventi per le famiglie	240.000,00	53.604,99	293.604,99
12.09.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	35.000,00	35.000,00
14.02.2	SPESE IN CONTO CAPITALE Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	217.574,32	50.000,00	267.574,32
	TOTALE	3.665.322,74	1.612.323,88	5.277.646,62

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog. Titolo	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
01.01.1	SPESE CORRENTI Organi istituzionali	12.000,00	12.000,00	0,00
01.02.1	SPESE CORRENTI Segreteria generale	324.233,56	84.037,00	240.196,56
05.02.1	SPESE CORRENTI Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70.488,00	65.000,00	5.488,00
06.01.1	SPESE CORRENTI Sport e tempo libero	148.080,00	95.000,00	53.080,00
07.01.1	SPESE CORRENTI Sviluppo e valorizzazione del turismo	342.113,40	185.052,00	157.061,40
10.02.1	SPESE CORRENTI Trasporto pubblico locale	180.000,00	180.000,00	0,00
14.02.1	SPESE CORRENTI Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	8.800,00	2.211,23	6.588,77
50.01.1	SPESE CORRENTI Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	314.674,64	14.425,98	300.248,66
50.02.4	RIMBORSO DI PRESTITI Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	791.245,67	765.812,77	25.432,90
	TOTALE	2.191.635,27	1.403.538,98	788.096,29

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2020
Maggiori entrate (Allegato A/1)	1.778.424,50
Minori spese (Allegato A/4)	1.403.538,98
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	3.181.963,48
Maggiori spese (Allegato A/3)	1.612.323,88
Minori entrate (Allegato A/2)	2.902.701,05
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	4.515.024,93

Prospetto allegato A/1 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Maggiori entrate	Stanziamiento risultante
1.101.0106	Imposta municipale propria	5.450.000,00	632.000,00	6.082.000,00
	TOTALE	5.450.000,00	632.000,00	6.082.000,00

Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo Tip.Cat.	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamento risultante
1.101.0176	Tassa per i servizi indivisibili (TASI)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	TOTALE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Prospetto allegato A/3 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 3

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

[illegible]

Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 3

Descrizione	2022
Maggiori entrate (Allegato A/1)	632.000,00
Minori spese (Allegato A/4)	588.621,20
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	1.220.621,20
Maggiori spese (Allegato A/3)	20.621,20
Minori entrate (Allegato A/2)	1.200.000,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	1.220.621,20

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza		
		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.532.663,11		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	701.421,21	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	18.299.721,01	17.983.694,70	18.000.294,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato - di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	19.888.850,64	18.010.087,96	18.008.360,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	159.432,90 134.000,00	520.606,74 = 247.000,00	291.933,74 -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.047.141,32	-547.000,00	-300.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione per per spese correnti e per il rimborso dei prestiti - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	813.141,32	-	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili - di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	434.000,00 134.000,00	547.000,00 247.000,00	300.000,00 -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	200.000,00	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I+L+M				
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per per spese di investimento (**)	(+)	1.909.980,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.356.042,28	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.777.100,00	6.128.625,00	3.683.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	434.000,00	547.000,00	300.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

-

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

Equilibri Di Bilancio

Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		Competenza	
		2020	2021
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	200.000,00	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	8.809.122,28	5.581.625,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-M-U-V+E		-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Organo di Revisione dei Conti
Comune di Monte Argentario

Parere n. 15/2020

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto:

“SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 D.LGS. 267/2000 - ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART 175 C 8 D.LGS. N. 267/2000) E CONTESTUALE APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (ART. 175 C 3 D.LGS. 267/2000).”

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, pervenuta in data 1° giugno c.m., avente per oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 D.LGS. 267/2000 - ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ART 175 C 8 D.LGS. N. 267/2000) E CONTESTUALE APPLICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (ART. 175 C 3 D.LGS. 267/2000)

Visto l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che il consiglio comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provveda a effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provveda ad adottare contestualmente:

- a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Visto, altresì l'articolo 175 comma 8 del TUEL che, contestualmente alla ricognizione della permanenza degli equilibri di bilancio, prevede che l'ente locale adotti, la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente, entro il 31 luglio di ciascun anno, finalizzata alla

verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Dato che il termine per la verifica degli equilibri di bilancio 2020/2022, già prorogato al 30 settembre 2020 (termine ordinario 31 luglio) dal comma 2 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, è stato ulteriormente differito al 30 novembre dall'art. 54 del D.L. 104/2020 (decreto di Agosto);

Visto quanto riportato nella proposta di deliberazione in oggetto, con la quale sono state esplicitate le attività espletate e i provvedimenti adottati, le risorse acquisite e in fase di acquisizione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio in questo anno caratterizzato dagli effetti dell'emergenza COVID 19;

Dato atto che:

- ai fini della verifica delle norme in materia di pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1 comma 821 della legge 145/2018, con l'assestamento di bilancio l'Ente mantiene, al momento, l'equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
- è stata verificata la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, sulla base della metodologia indicata nello stesso principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Preso atto delle modifiche in ordine alle variazioni contenute negli allegati ed esaminato il loro contenuto e la loro regolarità,

Considerato che sono rispettati gli equilibri economici e finanziari del Bilancio di previsione 2020-2022;

Visti:

- l'art. 175 del TUEL;
- l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 e relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio relativamente al rispetto del pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dal responsabile del servizio interessato;

Ciò premesso, questo organo:

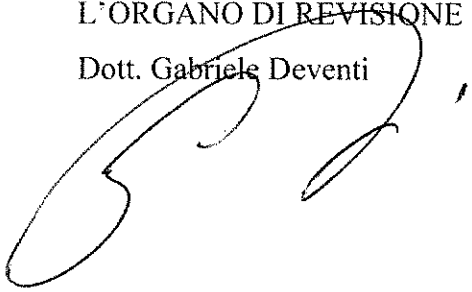
Esprime

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Terranuova Bracciolini, 23/09/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



Comune di Monte Argentario

Provincia di Grosseto

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, a seguito dei primi effetti registrabili dovuti alla pandemia COVID – 19, l'ente ha inteso analizzare l'andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate riscontrando mancati introiti sia nelle entrate tributarie che extratributarie in particolare nelle entrate dei servizi alla persona evidenziando, comunque, che si prospetta in generale una flessione in negativo di tutte le entrate in quanto influenzate sia direttamente che indirettamente dall'emergenza epidemiologica

- dall'analisi sopra espressa si è inteso apportare al bilancio, nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, una riduzione degli stanziamenti di entrata, meglio esplicitati nella deliberazioni assestamento;

- Inteso che ai sensi dei dettami normativi armonizzati occorre, al variare dell'entrata, adeguare anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione ereditando dal bilancio di previsione le aliquote di accantonamento così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;



- Al fine di dare copertura alle entrate ritenute non più riscuotibili l'ente ha adottato i seguenti atti:
- Con la deliberazione della giunta n° 49 del 29/05/2020, si è inteso aderire all'operazione di rinegoziazione dei mutui proposta da Cassa Depositi e prestiti con propria circolare n° 1300/2020 ottenendo un risparmio in conto mutui (capitale e interessi) per l'annualità 2020 pari ad € 762.283,98; per ogni approfondimento ritenuto necessario si rimanda al richiamato atto deliberativo;
- Con la deliberazione della giunta n° 44 del 26/05/2020, si è inteso aderire all'accordo Abi Anci Upi per la sospensione della quota capitale dei mutui concessi da istituti di credito privati diversi da Cassa Depositi e Prestiti aderenti all'accordo (istituto per il Credito Sportivo) ottenendo un risparmio in conto mutui (capitale e interessi) per l'annualità 2020 pari ad € 22.489,10; per ogni approfondimento ritenuto necessario si rimanda al richiamato atto deliberativo;
- Atteso che l'ente è stato beneficiario del contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali nella misura di € 1.289.259,87 così come disposto dell'articolo 106 comma primo del DL 34/2020 e che il medesimo, data la sua natura, deve concorrere alla tenuta degli equilibri di bilancio oggetto di questo atto deliberativo;

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 22/09/2020 la previsione al 31.12.2020 di accertamenti e impegni consente di affermare che gli obiettivi degli equilibri di bilancio sono rispettati.

ENTRATE E SPESE CORRENTI

☐ La differenza negativa nell'importo di 1.047.141,32, è stata, in sede di bilancio ovvero in sede di successive variazioni di bilancio, finanziata con:

- 1) proventi da titoli abilitativi per manutenzione ordinaria del patrimonio, (ex articolo 1 comma 460 L 232/2016) per € 300.000,00
- 2) Entrate da alienazione di immobili destinata per legge all'estinzione anticipata dei prestiti per € 134.000,00;
- 3) avanzo di amministrazione applicato per € 813.141,32
- 4) per € 200.000,00 le entrate di parte corrente finanziano investimenti in conto capitale.

per cui l'equilibrio stabilito in bilancio è assicurato.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stata accertata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con un avanzo di amministrazione nell'importo di € .11.851.194,42

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del

T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:

- commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
- ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;

Documenti di riferimento	Anno	Spesa di personale	Spesa rimborso interessi	Spesa rimborso mutui	Entrate correnti omogenee	Indicatore
Rendiconto	2017.	3.728.367,48	403.140,81	722.311,51	20.813.489,76	23
	2018	3.709.512,81	374.042,42	727.343,56	20.215.755,80	23
	2019	3.693.931,44	344.943,72	756.442,26	17.935.643,87	26
Bilancio di previsione	2020	4.297.651,27	318.035,47	925.245,67	19.108.525,70	29
	2021	4.251.651,27	293.588,76	1.079.279,48	18.550.694,70	30
	2022	4.251.651,17	267.567,49	874.235,96	18.568.294,70	29

- analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelare l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.

- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

- in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato";

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

PROPONGONO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:



1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

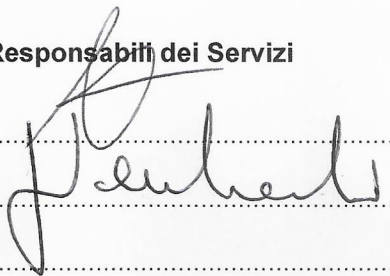
Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

- In ambito dell'equilibrio monetario quanto palesato per le grandezze finanziarie è rilevante anche per le grandezze autorizzatorie di cassa con particolare attenzione alle spese finanziate dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che troveranno copertura monetaria dal fondo di cassa iniziale *[vale solo per gli enti con saldo di cassa iniziale positivo]* e dal surplus di cassa derivante dalla gestione di competenza *[per gli altri casi]*;
- in ambito di equilibri economico – patrimoniali, l'ente locale, come si desume dai documenti programmatici, ha potenzialmente la possibilità di rispettare tali vincoli secondo i seguenti principali presupposti d'azione:
 - commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità;
 - ponderare l'assunzione di nuovo debito, dato l'onere finanziario discendente, in relazione alla sostenibilità di medio termine delle poste finanziarie positive atte a farvi fronte; poiché il nuovo debito produce importanti ricadute contenitive della capacità di spesa corrente generandone un maggior livello di irrigidimento;
 - analizzare le posizioni creditorie, definirne i profili critici e tutelare l'ente, da un lato, con appositi accantonamenti al fine di fronteggiare il rischio di insoluto e dall'altro massimizzandone l'incasso ove possibile.
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.
- in ambito di sostenibilità economico – finanziaria del Comune in merito alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di bilancio di previsione, secondo i dati contabili conosciuti dall'ente, è tuttora attuale e rispettosa del dettato normativo proprio della legge 27/12/2013 n° 147 e ss.ii.mm, anche per il tramite dell'adozione dello strumento contabile "bilancio consolidato";
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

....., data/...../.....



I Responsabili dei Servizi

A handwritten signature in black ink, written over four horizontal dotted lines. The signature is cursive and appears to be 'P. L. ...'.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, written over two horizontal dotted lines. The signature is cursive and appears to be 'M. ...'.

L'assessore propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e ticolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il fu ento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

Visto l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le pro vince possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene a lla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime de ll'imposta;

Richiamati i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- l'articolo 1, comma 734, della L. n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite min o per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- l'articolo 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- il comma 165 della L. n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura anr a degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 della L. n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo i propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la L. 27 luglio 2000 n. 212 riguardante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contri buente”;

Preso atto che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) all'art. 1, commi da 792 ad 815 ha modificato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate del comune di Monte Argentario approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 29.05.2008, poi modificato con la delibera C.C. n.15 del 30.03.2008, con Delibera C.C. 23 del 26.04.2010 e con Delibera C.C. n.33 del 12.06.2014;

Considerato che l'art.1 comma 797 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) testualmente recita: *L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.*

Ritenuto necessario, al fine di adempiere alla prescrizione normativa suddetta, apportare quindi le seguenti modifiche al Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Monte Argentario:

Modificare l'Art. 12 con la seguente dicitura

1. Su richiesta del debitore le somme complessivamente dovute per annualità arretrate, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 100,00 euro, nei seguenti limiti:

a) fino a 24 rate mensili per debiti di importo inferiore a 6.000,00 €

b) da 36 a 48 rate mensili per debiti da 6.000,01 a 20.000,00;

c) oltre le 48 rate mensili e fino a 72 solo per debiti di importo superiore a 20.000,01 euro;

d) oltre 72 rate mensili e fino ad un massimo di 120 solo in via eccezionale con motivato

provvedimento del responsabile dell'entrata che tiene conto della straordinarietà rinvenibile quando l'importo della rata :

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione reddituale (ISR) rilevabili dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo , da produrre in allegato all'istanza

- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) , è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell' art. 2425, numeri 1), 3) e 5) del codice civile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate potrà variare sulla base del rapporto esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione fermo restando il limite massimo di 120 rate.

In caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 rate mensili.

2. La concessione delle dilazioni è subordinata alla verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni, nel qual caso potrà essere richiesta fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria.

3. la domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto e la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua 8 notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile dell'entrata

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012)

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8

lla L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità

DELIBERA

1) di modificare l'art. 12 nel seguente modo:

1. Su richiesta del debitore le somme complessivamente dovute per annualità arretrate, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 100,00 euro, nei seguenti limiti:

a) fino a 24 rate mensili per debiti di importo inferiore a 6.000,00 €

b) da 36 a 48 rate mensili per debiti da 6.000,01 a 20.000,00;

c) oltre le 48 rate mensili e fino a 72 solo per debiti di importo superiore a 20.000,01 euro;

d) oltre 72 rate mensili e fino ad un massimo di 120 solo in via eccezionale con motivato provvedimento del responsabile dell'entrata che tiene conto della straordinarietà rinvenibile quando l'importo della rata :

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione reddituale (ISR) rilevabili dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza

- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell' art. 2425, numeri 1), 3) e 5) del codice civile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate potrà variare sulla base del rapporto esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione fermo restando il limite massimo di 120 rate.

In caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 rate mensili.

2. La concessione delle dilazioni è subordinata alla verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni, nel qual caso potrà essere richiesta fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria.

3. la domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto e la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua 8 notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile dell'entrata

2) di dichiarare che il "Regolamento Generale delle Entrate" in allegato, così come modificato, entra in vigore dal 01.01.2020

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i;

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi;
- in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D.lgs n.267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)

**IL REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE**

Approvato con Delibera C.C. n. 9 del 29.5.2008
Modificato con Delibera C.C. n. 15 del 30.3.2008
Modificato con Delibera C.C. n. 23 del 26.4.2010
Modificato con Delibera C.C. n. 33 del 12.8.2014
Modificato con Delibera C.C. n. .. del2020

S O M M A R I O

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate.....

CAPO II GESTIONE DEI TRIBUTI

- Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate
Art. 4 - Modalità di gestione.....
Art. 5 - Attività di accertamento dei tributi
Art. 6 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....
Art. 7 - Attività di notifica degli atti di accertamento.....
Art. 8 - Riscossione.....
Art. 9 - Autotutela.....
Art. 10 - Rimborsi.....
Art. 11 - Interessi.....
Art. 12 - Rateazioni.....
Art. 13 - Importi minimi e Versamenti.....
Art. 14 - Compensazioni
Art. 15 - Contenzioso tributario
Art. 16 - Rapporti con gli altri uffici.....

CAPO III RAPPORTI CON I CITTADINI

- Art. 17 - Informazione dei contribuenti.....
Art. 18 - Contenuto dei regolamenti
Art. 19 - Trasparenza e semplificazione.....
Art. 20 - Tutela della buona fede.....

CAPO IV DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

- Art. 21 - Oggetto
Art. 22 - Presentazione dell'istanza.....
Art. 23 - Risposta del Comune
Art. 24 - Effetti dell'interpello.....

CAPO V DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 25 - Disciplina generale
Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del Comune
Art. 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....
Art. 28 - Perfezionamento dell'accertamento.....
Art. 29 - Effetti dell'accertamento con adesione.....

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 - Entrata in vigore.....

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate proprie, sia tributarie del Comune con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Il Regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

3. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

4. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

CAPO II

GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 3

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 4

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - gli operatori degli stati membri stabiliti in un paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - le società di capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 27/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;
 - le società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui a i numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 5

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 3 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

Art. 6

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 7

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 8

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno

successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Alla chiusura dell'esercizio su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione. Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in apposito registro e conservati, in apposita voce nel conto del Patrimonio sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 9

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 3, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

- a)* vi sia una doppia imposizione;
- b)* vi sia un errore di persona;
- c)* i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- d)* il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e)* sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente,
- importo delle spese inerenti il contenzioso,
- valore della lite.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 11

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossio-

ne e rimborso utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12

Rateazioni

1. Su richiesta del debitore le somme complessivamente dovute per annualità arretrate, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 100,00 euro, nei seguenti limiti:

a) fino a 24 rate mensili per debiti di importo inferiore a 6.000,00 €

b) da 36 a 48 rate mensili per debiti da 6.000,01 a 20.000,00;

c) oltre le 48 rate mensili e fino a 72 solo per debiti di importo superiore a 20.000,01 euro;

d) oltre 72 rate mensili e fino ad un massimo di 120 solo in via eccezionale con motivato provvedimento del responsabile dell'entrata che tiene conto della straordinarietà rinvenibile quando l'importo della rata :

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione reddituale (ISR) rilevabili dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo , da produrre in allegato all'istanza

- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) , è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell' art. 2425, numeri 1), 3) e 5) del codice civile e l'indice di liquidità è compreso tra 0,50 e 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate potrà variare sulla base del rapporto esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione fermo restando il limite massimo di 120 rate.

In caso di comprovato peggioramento della situazione la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 120 rate mensili.

2. La concessione delle dilazioni è subordinata alla verifica dell'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni, nel qual caso potrà essere richiesta fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria.

3. la domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto; la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto e la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione; sull'importo delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. La

domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua 8 notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile dell'entrata

Art. 13

Importi minimi e Versamenti

1. I versamenti dei tributi comunali non sono dovuti se l'importo risulta inferiore a tre euro ad eccezione dell'Imposta sulla pubblicità che non è dovuta se l'importo risulta inferiore ad un euro. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00 a condizione che la violazione sia stata commessa per un solo anno d'imposta. Diversamente si procederà al recupero per tutti gli anni per i quali si registrano differenze superiori a tre euro.

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 14

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo, esclusivamente in riferimento a crediti e debiti facenti capo ad uno stesso funzionario e/o dirigente.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 60 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.

4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 15

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello statuto comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 16

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 3 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 5.

CAPO III

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 17

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore.

2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 18

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 19

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 20

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO IV

DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 21

Ogg^{etto}

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 22

Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 23

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 24

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 23, comma 2, è nullo.

CAPO V

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25

Disciplina generale

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. Ai tributi locali si applica l'accertamento con adesione disciplinato dal D.lgs. n. 218 del 1997 così come modificato dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il soggetto di cui all'art. 3, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:

- a)** la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
- b)** i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
- c)** il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione e versando le maggiori imposte entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione può usufruire della riduzione delle sanzioni ad un ottavo.

Art. 27

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 26, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefoni-

camente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 28

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 3.

1. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

2. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto.

3. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente come previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

4. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale maggiorato di 3 (tre) punti, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

5. La concessione dei pagamenti rateali sopra indicati è subordinata alla presentazione di idonea prestazione di garanzia. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di 3 (tre) punti, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

7. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.

8. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 29

Effetti dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 .

Organo di Revisione dei Conti
Comune di Monte Argentario

Parere n. 16/2020

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE MODIFICHE**

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, pervenuta in data 1° giugno c.m., avente per oggetto: "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE MODIFICHE".

Dato atto che con la proposta di atto in oggetto, viene previsto una modifica della regolamentazione delle condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, a norma dell'art.1 comma 797 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; disposizione che prevede quanto segue: "L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01".

Visti:

- l'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Ciò premesso, questo organo:

Visto il Regolamento Generale delle Entrate del comune di Monte Argentario approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del 29.05.2008, poi modificato con la delibera C.C. n.15 del 30.03.2008, con Delibera C.C. 23 del 26.04.2010 e con Delibera C.C. n.33 del 12.06.2014;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di modifica regolamentare di cui all'oggetto.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/09/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



L'assessore propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato altresì che il Comune di Monte Argentario ha approvato il Regolamento TARI con Delibera C.C. 40 del 01.09.2014 e s.m.i.

Considerato che:

- In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, della conseguente necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, nonché della condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili, l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, è intervenuto a modificare l'art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020.
- a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del Dl 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione

- si rende pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Considerato la necessità di regolamentare la tempistica della richiesta di agevolazioni;

Considerato altresì l'art.1 comma 797 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) in riferimento alla nuova disciplina sulla rateizzazione delle somme dovute dagli enti locali;

Ritenuto quindi modificare i seguenti articoli del Regolamento TARI approvato con Delibera C.C. 40 del 01.09.2014 e s.m.i.: art. 1, art. 23 comma 6, art. 29 comma 3, art. 31. Comma 1, come da Regolamento allegato;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 , in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche all'art. 1, all'art. 23 comma 6, all'art. 29 comma 3, all'art. 31. Comma 1, del « **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale nella componente della tassa sui rifiuti IUC – TARI**», così come da allegato al presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020, salvo

l'integrazione del comma 6 art.23 da considerare in vigore dal 01.01.2021;

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) - MODIFICHE -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) - MODIFICHE -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione
dell'Imposta unica comunale nella componente
della tassa sui rifiuti IUC – TARI**

Approvato con Delibera C.C. 40 del 01.09.2014

Modificato con Delibera C.C. 24 del 29.04.2016

Modificato con Delibera C.C. ... del2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Istituzione dell'imposta
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Agevolazioni
- Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione
- Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione di cessazione
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento

Art. 30. Sanzioni
Art. 31. Riscossione
Art. 32. Interessi
Art. 33. Rimborsi
Art. 34. Somme di modesto ammontare
Art. 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 37. Clausola di adeguamento
Art. 38. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Istituzione dell'imposta

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Art. 2. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione

dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
a) Falegnamerie (con verniciatura), riparazioni auto/moto, estetiste	20%
b) Lavanderie, pelletterie, tipografie, laboratori grafiche ed immagine	30%
c) Marmisti, restauro mobili	40%

d) Carpenterie metalliche, cantieristica navale e simili

60%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999.

3. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,

sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti, condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 28 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dal D.P.R. n. 158/990 con possibilità di integrazione sulla scorta di specifiche esigenze.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1000 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23. Agevolazioni speciali

1. Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 6.000,00;
2. E' concessa una riduzione del 50% del tributo per le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;
3. E' concessa una riduzione del 30% del tributo per le abitazioni occupate da nuclei familiari e da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra € 10.001,00 ed € 15.000,00;
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Si applica il secondo comma dell'articolo 21.
6. **Le dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno d'imposta.**

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione iniziale e di variazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione di cessazione

1. Il soggetto passivo deve dichiarare agli uffici competenti la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarati, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso, l'occupazione o la detenzione è cessato; in caso di cessazione nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

2. la dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

a) generalità (nome e cognome delle persone fisiche; ragione sociale, denominazione, ecc. delle persone non fisiche), codice fiscale e partita IVA, residenza o sede legale o principale del soggetto passivo e, per le persone non fisiche, generalità, codice fiscale, residenza e qualifica del rappresentante legale dichiarante;

b) destinazione d'uso, ubicazione, superficie calpestabile, identificativi catastali dei locali e delle aree oggetto della dichiarazione;

c) data in cui la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree si è verificata e tutti gli elementi atti a comprovare la cessazione stessa;

3. Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 1, alla dichiarazione tardiva dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la data dell'avvenuta cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione. In mancanza di tale dimostrazione e qualora il Comune non possa desumere la data da altri dati, la cessazione si riterrà avvenuta dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. In caso di decesso o di fallimento del soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico rispettivamente dell'erede e del curatore fallimentare;

In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o dal gestore del Servizio, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del debito così come disciplinato dall'art 12 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Monte Argentario.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune o il gestore del Servizio riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo **l'ammontare complessivo in più rate in base alla deliberazione annuale della Giunta Comunale, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione.**

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune o al gestore del Servizio mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto

con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) ed il regolamento che disciplinava l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES).

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il gestore del servizio competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Organo di Revisione dei Conti
Comune di Monte Argentario

Parere n. 18/2020

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: "REGOLAMENTO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) - MODIFICHE –"

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: "REGOLAMENTO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) - MODIFICHE –"

Viste le modifiche proposte al regolamento TARI.

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce la imposta unica comunale - l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- l'art. 1, legge 147/2013 con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668) e s.m.i.;

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, e, come tale, applicabile anche alla TARI;

- l'art.1 comma 777 della L. 160/2019 con la quale si dispone l'abrogazione dell'imposta comunale unica e comma 738 che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI

- l'art. 175 del TUEL;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI

altresi i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTI

L'art. 42 e l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

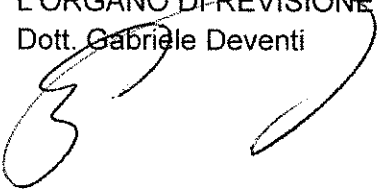
Si dà atto, infine, che occorrerà provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica in ottemperanza all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 23/09/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



L'assessore al bilancio propone:

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

«Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;*

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n.

160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;

• **La legge di conversione del D. Rilancio 34/2020 ha prorogato il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre.**

• si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

1) di approvare il **«Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 13 articoli;

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre

2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU - ART. 1 COMMI 738/783 -
LEGGE 27.12.2019 N. 160)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU - ART. 1 COMMI 738/783 -
LEGGE 27.12.2019 N. 160)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **23-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(NUOVA IMU 2020 - ART. 1 COMMI 738/783 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160)

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	3
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Articolo 7 – Differimento del termine di versamento	5
Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato	5
Articolo 9 - Versamenti minimi	5
Articolo 10 – Interessi moratori	5
Articolo 11 – Rimborsi e compensazione	5
Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione	6
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del¹ decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia .

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva,

dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta, se dovuta, calcolata sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso a terzi. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in

successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune

stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

5. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Monte Argentario.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

L'Assessore al Bilancio propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI IMU ‰

Aliquote

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	8,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977	8,6 per mille
Aliquota ordinaria	9,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	1 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	8,6 per mille

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI: **1 (UNO) per mille**

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato altresì che la suddetta legge è entrata in vigore successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 e contestuale delibera di approvazione aliquote IMU-TASI 2020 sopra richiamata;

Ritenuto quindi necessario, alla luce delle novità normative introdotte, procedere alla approvazione delle aliquote IMU 2020 e contestuale decadenza della delibera di C.C. n. 58 del 30/12/2019;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che le garanzie dell'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei servizi propri dell'amministrazione possono essere soddisfatte con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0 per mille

Visto gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto la Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0 per mille

B) di stimare in € 6.150.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti

vigenti nell'anno precedente.

Infine il consiglio comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) 2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) 2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore al Bilancio propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - Ø il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - Ø il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Viste la deliberazione C.C. n. 109 del 21-12-2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Vista la delibera di G.C. n.69 del 29.07.2020 "TARIFFA RIFIUTI (TARI) EMISSIONE AVVISI ACCONTO 2020 E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO" con la quale la Giunta Comunale:

- 1) ha autorizzato l'ufficio tributi ad elaborare la minuta di ruolo in acconto da inviare successivamente ad Agenzia Entrate Riscossioni prevedendo un carico del 75% calcolato in base alle tariffe 2019 approvate in C.C. con delibera n. 109 del 21.12.2018;
- 2) ha stabilito che il pagamento dell'acconto TARI 2020 può avvenire in un'unica soluzione o in 3 rate aventi le seguenti scadenze: 30 settembre 2020, 30 novembre 2020, 31 gennaio 2021, eventualmente prorogabili di un mese in base all'elaborazione della minuta di ruolo da parte di Agenzia Entrate Riscossione;

Richiamato gli articoli 23 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i. e richiamati in particolare l'art. 11 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art 23 il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.9 in data .25.09.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 109 del 21-12-2018 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
- 2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - CONFERMA -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 - CONFERMA -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **24-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
APPROVATA CON D.C.C. N. 44 DEL 21/11/2019, BURT N. 51 DEL
18/12/2019 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE E
CONSEQUENTE AGGIORNAMENTO DELLE CLASSI DI
PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA P.A.I, A
SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE,
DELLA RICHIESTA DI DEPERIMETRAZIONI PUNTUALI DELLA
CARTOGRAFIA DEL P.A.I.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **18-09-2020**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**VARIANTE GESTIONALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
APPROVATA CON D.C.C. N. 44 DEL 21/11/2019, BURT N. 51 DEL
18/12/2019 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE E
CONSEQUENTE AGGIORNAMENTO DELLE CLASSI DI
PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA P.A.I., A
SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE,
DELLA RICHIESTA DI DEPERIMETRAZIONI PUNTUALI DELLA
CARTOGRAFIA DEL P.A.I.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Contabile:

PARERE Non Necessario

Monte Argentario, **23-09-2020**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PREMESSO:

- che il Comune di Monte Argentario è dotato di Piano Strutturale approvato, ai sensi della legge regionale n. 5/1995, con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 25.07.2002;
- che il Regolamento Urbanistico è stato definitivamente approvato, ai sensi della legge regionale n. 1/2005, con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 7 marzo 2013 e pubblicato sul BURT n. 12 del 20.3.2013;
- che con DCC n. 44 del 21/11/2019, pubblicata sul BURT n. 51 del 18/12/2019 è stata approvata la Variante Gestionale al Regolamento Urbanistico per l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di piscine pertinenziali e parziali modifiche normative alle Norme di Attuazione;
- che la Giunta Comunale con D.G.C n° 47 del 29-05-2020, ha avviato il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 65/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 25 Gennaio 2005, con la quale è stato approvato il Piano stralcio per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per il Bacino Regionale Ombrone;

VISTE le indagini geologiche effettuate su tutto il territorio comunale di supporto alla Variante Gestionale al R.U. redatte ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011, che individua oltre alle perimetrazioni delle classi di pericolosità geologica previste dal D.P.G.R. 53/R/2011 anche le perimetrazioni delle classi di pericolosità geomorfologica definite nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) definite dall'Autorità Regionale Bacino Ombrone (ora Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – entrato in vigore dal 17/02/2017 in ottemperanza al D.M. n.294 del 25/10/2016 e ai sensi dell'art. 51, comma 4 della Legge n.221/2015);

RILEVATO che, successivamente all'adozione della Variante Gestionale di cui alla D.C.C. n. 107 del 13/11/2017, sono pervenute all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale/Autorità di Bacino Ombrone alcune richieste di deperimetrazioni puntuali di aree classificate in pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.) e/o pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E.) così come definite nel P.A.I. vigente al momento delle richieste suddette;

VISTE le indagini e le motivazioni a supporto nelle richieste di deperimetrazioni, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale le ha convalidate, con giusto Decreto del Segretario Generale, come di seguito elencate in ordine temporale:

- **Loc. Cala del Gesso** - Richiesta modifica di minima entità di perimetrazione di un area a pericolosità geomorfologica elevata (PFE), giusto Decreto:
 - D.S.G. n.24 del 30/03/2018 (Deperimetrazione da geologica elevata (G.3) a pericolosità geologica media (G.2);
- **Pod. Fontanelle e Loc. Olivastri di Cala Moresca** - Richiesta modifica di minima entità di perimetrazione di un area a pericolosità geomorfologica elevata (PFE), giusto Decreto:
 - D.S.G. n.25 del 30/03/2018 (Deperimetrazione da pericolosità geologica elevata (G.3) a pericolosità geologica media (G.2);
- **Loc. Cala Piccola** - Richiesta modifica di minima entità di perimetrazione di un area a pericolosità geomorfologica elevata (PFE), giusto Decreto:
 - D.S.G. n.38 del 11/06/2018 (Deperimetrazione da pericolosità geologica elevata (G.3) a pericolosità geologica media (G.2);
- **Loc. Sbarcatello** - Richiesta modifica di perimetrazione di un area a pericolosità geomorfologica elevata (PFE) e molto elevata (PFME), giusto Decreto:
 - D.S.G. n.10 del 06/02/2019 (Deperimetrazione togliendo, l'abitato del "Lo Sbarcatello"

dalle perimetrazioni classificate in pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E.), ed estendendo, in contemporanea, la suddetta area P.F.M.E. verso Ovest e Nord Ovest secondo quanto indicato dallo studio allegato alla richiesta depositata in data 11/10/2018 (protocollo n.27446);

- **Loc. Campone** - Richiesta modifica di minima entità di perimetrazione di un area a pericolosità geomorfologica elevata (PFE), giusto Decreto:
 - D.S.G. n.72 del 24/09/2019 (Deperimetrazione da pericolosità geologica elevata (G.3) a pericolosità geologica media (G.2);

PRESO ATTO che:

- con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il *“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.2020;
- la Delibera di CIP di cui sopra, prevede una specifica misura di salvaguardia relativa alla procedura di aggiornamento e modifica del PAI e richiama espressamente l’art. 15 della disciplina di Piano, stabilendo che i PAI vigenti per il bacino dell’Arno, bacino del Serchio e Bacini Regionali Toscani mantengono tutta la loro efficacia sia nella parte normativa che cartografica sino all’approvazione definitiva del PAI *“Dissesti Geomorfologici”*;

VISTO l’ art. 25 del PAI vigente che stabilisce, tra l’ altro, che i contenuti del P.A.I. siano verificati al variare della situazione territoriale e dell’ approfondimento degli studi conoscitivi, nonché in considerazione di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio e che l’aggiornamento o l’approfondimento del quadro conoscitivo e gli adempimenti attuativi del P.A.I., ove non modifichino gli obiettivi o le azioni di tutela del territorio definite dal P.A.I. stesso, **non costituiscono variante**;

CONSIDERATO che per mero errore materiale le deperimetrazioni di cui ai Decreti del Segretario Generale n. 24 del 30/03/2018, n. 25 del 30/03/2018, n. 38 del 11/06/2018, n. 10 del 06/02/2019 e n. 72 del 24/09/2019, non sono state inserite nella versione definitiva ed approvata della cartografia inerente le indagini geologiche di supporto alla Variante Gestionale al Regolamento Urbanistico di cui in premessa;

RILEVATO che, ciascun Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, all’art. 2 dispone che *“Il Comune di Monte Argentario, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l’aggiornamento dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino distrettuale”*;

RITENUTO che, nelle more dell’ adozione del nuovo Piano Strutturale Comunale e dell’ avvio del procedimento per il nuovo Piano Operativo secondo quanto disposto nel Titolo IX Capo I *“Disposizioni transitorie e finali”* della LRT 65/2014 e smi, procedere alla rettifica ed aggiornamento del quadro conoscitivo della Variante Gestionale al Regolamento Urbanistico di cui in premessa, recependo le deperimetrazioni puntuali ed areali di parti di aree classificate in pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.) e/o pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E.) con conseguente aggiornamento delle relative classi di pericolosità,

VISTO l’art. 21 della LRT. 65 *“Aggiornamenti del Quadro Conoscitivo e rettifica di errori materiali”* che stabilisce che *“i soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure sulla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un’unica deliberazione”*;

RITENUTO che la rettifica dei meri errori materiali con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo della Variante Gestionale al Regolamento Urbanistico, non comporta conseguenze sulla relativa disciplina;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 57 del 29/01/2020, di incarico professionale al Dott. Geol. Simone Fiaschi per l’aggiornamento del quadro conoscitivo e il recepimento, a seguito dell’accoglimento da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, delle deperimetrazioni della cartografia del P.A.I.;

VISTI gli elaborati tecnici che compongono l'aggiornamento in oggetto e costituiti da:

- Relazione geologica;
- Carta della pericolosità geologica: estratti cartografici delle aree deperimtrate stato ante e post Decreti;
- Carta della pericolosità geomorfologica P.A.I: estratti cartografici delle aree deperimtrate stato ante e post Decreti.

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

VISTO il D.Lgs 33/2013, art. 39;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell' Area Economico - Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di dare atto che la rettifica dei meri errori materiali con contestuale aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla deperimtrazione delle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.) e/o pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E.), è composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione geologica;
 - Carta della pericolosità geologica: estratti cartografici delle aree deperimtrate stato ante e post Decreti;
 - Carta della pericolosità geomorfologica P.A.I: estratti cartografici delle aree deperimtrate stato ante e post Decreti.
- Di dare mandato al Dirigente dell' Area tecnica nel cui ambito è ricondotto l'Ufficio Urbanistica, di procedere ad inviare copia della presente deliberazione alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Toscana SUD della Regione Toscana e ad altri soggetti istituzionalmente competenti in materia;
- Di pubblicare, all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, e sul BURT l'avviso della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 21, co. 2, della L.r. 65/2014 e smi;
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TEMPORANEA DI
STUDIO PER EMERGENZA COVID – 19.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **18-09-2020**

**IL RESPONSABILE
PIGNATELLI LUCIANO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta avanzata al Presidente del Consiglio comunale in data 27 marzo 2020 da parte di alcuni Consiglieri di maggioranza di istituzione di una Commissione consiliare temporanea ex art. 15 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Vista la nota prot. 12438 del 14/05/2020 con la quale tutti i Consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto la convocazione del Consiglio comunale per discutere e deliberare in merito all'istituzione di una commissione comunale temporanea per emergenza Covid 19;

Dato atto che il Consiglio Comunale, convocato in data 18/06/2020, ha discusso dell'argomento e ha approvato all'unanimità una mozione proposta dal gruppo di maggioranza con cui si conviene di istituire la predetta commissione indicandone la composizione, i poteri e il termine del suo mandato, come risulta dal verbale della seduta contenuto della deliberazione n. 24 avente per oggetto "Richiesta istituzione di una commissione comunale temporanea per emergenza covid 19";

Richiamati:

- l'art. 38, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ai sensi del quale "Quando lo Statuto lo prevede, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori";

- l'art. 14 del vigente Statuto comunale che al comma 1 prevede "Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, di studio e d'indagine. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e hanno carattere consultivo" e al comma 3 dispone "Il regolamento disciplina la composizione numerica, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega."

- Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 29/07/2016, ed in particolare l'art. 15 "Commissioni consiliari temporanee di studio" ai sensi del quale:

"Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari temporanee di studio su materie di interesse del Comune. Tali Commissioni sono elette dal Consiglio Comunale nel suo seno.

Per i criteri e le modalità di composizione e funzionamento si applicano le medesime disposizioni previste Titoli I al Capo IV "Commissioni Consiliari" del presente Regolamento.

La deliberazione del Consiglio Comunale che costituisce la Commissione consiliare temporanea ne stabilisce i poteri, determina l'oggetto dello studio ed il termine entro il quale deve compiersi e deve essere presentata la relazione conclusiva.

La partecipazione a dette Commissioni consiliari temporanee non dà luogo al percepimento di gettone di presenza."

- l'art. 11 del predetto regolamento, ai sensi del quale ciascuna Commissione consiliare è composta da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare e tutti i Consiglieri comunali non appartenenti a gruppi consiliari possono partecipare all'attività delle Commissioni con diritto di parola.

Considerato che, come stabilito dal Consiglio Comunale nella richiamata delibera n. 24/2020 la commissione temporanea è composta come segue:

- Consigliere Azelio Bagnoli – Vicecapogruppo della lista Proposta Comune;
- Consigliere Priscilla Schiano – Capogruppo della lista Forza Argentario;
- Consigliere Luigi Scotto – Capogruppo della lista Argentario il progetto.
- Due consiglieri di minoranza senza diritto di voto
- Due consiglieri di maggioranza senza diritto di voto.

Atteso che:

- la commissione temporanea ha lo scopo di esaminare ed approfondire le tematiche interessate dalla problematica Covid – 19 che riguardano l'ambito e la competenza amministrativa comunale;

- ha poteri esclusivamente consultivi e di proposta e suggerimenti all'Amministrazione comunale;
- la durata è fissata al 31/12/2020 prorogabile;
- la partecipazione alla commissione temporanea non dà diritto ad alcun gettone di presenza né ad alcun rimborso spese.

Preso atto che con nota prot. 16494 del 26/06/2020 il Consigliere Bagnoli ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla Commissione e che con nota prot. 19027 del 17/07/2020 il Consigliere Alocci, in qualità di Capogruppo della lista Proposta Comune, ha espresso la propria intenzione di prendere parte alla Commissione stessa.

Preso atto, altresì, che con nota prot. 20788 del 04/08/2020, i Consiglieri Comunali Bagnoli, Costagliola e Vaiani hanno comunicato al Presidente del Consiglio la costituzione di un nuovo gruppo consiliare indicando nel Consigliere Cecilia Costagliola il capogruppo.

Ritenuto opportuno aggiornare quanto stabilito dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/06/2020 alla luce delle predette circostanze sopravvenute.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Dato atto che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto lo statuto comunale

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

- Di istituire la Commissione consiliare temporanea di studio per emergenza Covid – 19, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente lo scopo di studiare la totalità delle tematiche interessate dalla problematica Covid – 19 che riguardano l'ambito e la competenza amministrativa comunale;

- Di dare atto che commissione temporanea sarà composta come segue:

- Consigliere Riccardo Alocci – Capogruppo della lista Proposta Comune;
- Consigliere Cecilia Costagliola – Capogruppo nuovo gruppo consiliare;
- Consigliere Priscilla Schiano – Capogruppo della lista Forza Argentario;
- Consigliere Luigi Scotto – Capogruppo della lista Argentario il progetto.
- Due consiglieri di minoranza senza diritto di voto
- Due consiglieri di maggioranza senza diritto di voto.

- Di stabilire che la predetta commissione:

- ha poteri esclusivamente consultivi e di proposta e suggerimenti all'Amministrazione comunale;
- ha durata fissata al 31/12/2020 prorogabile;
- la partecipazione alla commissione temporanea non dà diritto ad alcun gettone di presenza né ad alcun rimborso spese.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentirne immediatamente l'operatività per affrontare le tematiche legate all'emergenza COVID- 19

COMUNE
MONTE ARGENTARIO

30 LUG 2020

ARRIVO

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO		
PROTOCOLLO GENERALE		
SETT.		
30 LUG 2020		
N. 20454	TIT. 2	cl. 3

Al Sig. Sindaco
del Comune Monte Argentario
Palazzo Comunale

Oggetto: Interrogazione su precedenti dichiarazioni inerenti la Modifica del regolamento per la Gestione degli Ormezzi Comunali (ns. rif. I 01.20)

Il Sottoscritto Arturo Cerulli, in qualità di Consigliere Comunale interroga la S.V. con preghiera di risposta verbale da rendersi in occasione del prossimo Consiglio Comunale.

In occasione del Consiglio Comunale del 15 Marzo 2019 al punto 7 dell'Ordine del Giorno esternai una mia preoccupazione riguardante un eventuale conflitto di interessi che potesse esserci tra un suo Consigliere Comunale (all'epoca da Lei Delegato ai Porti) e l'approvazione di un nuovo Regolamento per la Gestione dei posti da attribuire alle società impegnate nell'attività di noleggio imbarcazioni, visto che era stato proprio lui ad esser stato da Lei incaricato di redigere il nuovo regolamento nonostante la sua attività lavorativa fosse (e continua ad essere) proprio il noleggio di imbarcazioni.

Tra le modifiche apportate al Regolamento in particolare facevo notare il raddoppio dei posti a disposizione per le imbarcazioni a noleggio ed il dimezzamento del canone annuo per gli stessi posti.

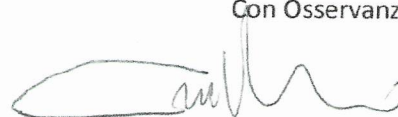
La sua risposta fu:

omissis ***"Noi stiamo approvando un regolamento e come tale tutti quelli che sono in Consiglio Comunale possono essere, diciamo, autorizzati ad esprimere la propria opinione. Non c'è nessuna concessione da parte di nessuno e nessuno ne beneficia in questo particolare momento. Apro e chiudo una parentesi: tra quelli che fanno quell'attività a cui tu ti riferisci se ce ne è uno che non usufruirà mai dei posti di cui stiamo parlando quale che siano essi in darsena o siano qui davanti è proprio la persona che io ho incaricato di redigere questo testo."***

Visto quanto nel seguito verificatosi la presente Interrogazione per chiederLe di esprimere un suo giudizio a riguardo e di comunicare se intende prendere dovute misure di tutela.

Con Osservanza

Monte Argentario 30 Luglio 2020



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROTOCOLLO GENERALE
SETT.
26 AGO 2020
N. 22636 TIT. _____ cl. 1-6.

COMUNE
MONTE ARGENTARIO

26 AGO 2020

Al Sindaco Francesco Borghini

ARRIVO

PREMESSO CHE:

- Il 28/06/2018, durante il Suo discorso di insediamento, nel primo Consiglio Comunale, Lei parlò di pratiche e documenti scomparsi dagli uffici;
- In data 17/07/2018 fu dagli scriventi presentata interpellanza allo scopo di conoscere quali e quanti documenti fossero scomparsi e che provvedimenti fossero stati presi per risolvere l'increscioso avvenimento;

VISTO CHE:

- Nel corso del Consiglio Comunale del 30/07/2018, rispondendo all'interrogazione, era stato chiarito che i documenti a cui Lei si era riferito non erano in realtà scomparsi ma semplicemente consegnati a dei tecnici esterni per la risoluzione delle pratiche;
- Che, per Sua stessa affermazione, alla data del 30/07/2018 tutte le 431 pratiche erano già ritornate in possesso degli uffici competenti;
- Che, sempre per Sua stessa affermazione, erano in atto altri approfondimenti per stabilire eventuali specifiche responsabilità da portare alla identificazione di reati per cui sarebbe stata necessaria la segnalazione agli uffici preposti;

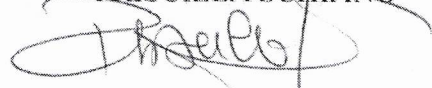
PER QUANTO SOPRA, facendo riferimento all'art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di MONTE ARGENTARIO, approvato con delibera n. 54 del 29.07.2016

CHIEDIAMO:

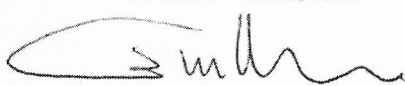
- L'elenco completo delle 431 pratiche,
- Se ad oggi le 431 pratiche sono state completamente evase ed in particolare se e quali di queste sono andate a buon fine,
- Se a seguito degli approfondimenti che si intendevano fare si sono rilevati casi particolari che hanno portato l'avvio e la segnalazione degli atti agli Organi competenti.

Monte Argentario, 26/08/2020

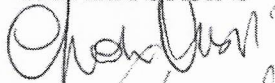
PRISCILLA SCHIANO



ARTURO CERULLI



CHIARA ORSINI



MICHELE LUBRANO



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Protocollo Arrivo N. 22636/2020 del 26-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento